



COMUNE DI CHIURO

Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO

COMUNALE SERVIZIO

PASTI A DOMICILIO

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21.03.2022)

Art. 1 – Norme generali

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio di distribuzione del pasto di mezzogiorno al domicilio di soggetti in particolari condizioni di solitudine e fragilità, che non siano in grado di provvedere in piena autonomia alla preparazione del pasto e che siano prive dell'adeguato supporto di un familiare o caregiver.

Art. 2 - Finalità del servizio

Il servizio di distribuzione pasti a domicilio si inserisce tra gli interventi socio-assistenziali ed è volto a rimuovere situazioni di bisogno, migliorare la qualità della vita al cittadino nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e ridurre, per quanto possibile, le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

Fra le finalità del servizio vi sono:

- prevenire situazioni di disagio che i soggetti destinatari possono incontrare, in particolari situazioni personali o durante particolari periodi dell'anno, nel provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;
- rafforzare, qualora sia presente, l'azione dei nuclei familiari di appartenenza;
- supportare le attività di assistenza domiciliare attivate dal Comune.

Art. 3 - Oggetto del servizio

Il servizio consiste nella preparazione e consegna al domicilio degli utenti del pasto di mezzogiorno, nelle giornate da lunedì a sabato compreso. Sono esclusi i festivi.

Il pasto viene preparato con menù specifico predisposto da chi effettua il servizio.

Il confezionamento e il trasporto al domicilio degli utenti sono effettuati nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e viene effettuato direttamente da personale incaricato idoneo.

I pasti vengono consegnati indicativamente nella fascia oraria che va dalle ore 11,30 alle ore 13,00.

Art. 4 - Destinatari del servizio

Sono destinatari del servizio i cittadini residenti nel Comune di CHIURO che si trovino nella condizione, anche temporanea, di avere necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento del pasto giornaliero.

In particolare sono destinatari:

1. le persone anziane con ridotta capacità di autonomia o inabili (invalidi civili, ciechi assoluti, ecc.) sole o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle loro necessità elementari;
2. le persone di qualsiasi età, sole, che si trovino in condizione di temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico o da relazione del Servizio Sociale recante anche l'indicazione della durata presunta di tale condizione, da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti;
3. le persone di qualsiasi età che versino in situazioni di particolare fragilità psicologica, attestato da parte del Servizio Sociale.

sulla base di un criterio di priorità esclusivamente determinato dall'effettivo stato di bisogno della persona e del suo nucleo familiare.

Il servizio viene attivato in presenza dei requisiti di cui sopra e può essere richiesto per un periodo temporaneo o per un periodo prolungato.

La mancanza o il venire meno di tali requisiti determinano la non ammissione al servizio o il termine della prestazione.

Il servizio "Pasti a domicilio" può essere erogato in deroga ai requisiti di cui sopra previa approvazione da parte della Giunta comunale, su proposta motivata dell'Assistente sociale o del servizio pubblico territoriale competente, quando tale intervento si configuri complementare e finalizzato al superamento di una situazione urgente di bisogno a carattere temporaneo (famiglie con minori a rischio emarginazione, dipendenze, ecc.).

Art. 5 – Ammissione al servizio

L'attivazione del servizio avviene a seguito di richiesta da predisporre su appositi moduli da parte della persona interessata o dei suoi familiari, oppure per iniziativa diretta dei Servizi Sociali.

Il Servizio Sociale valuta le richieste pervenute, effettuando i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento, anche attraverso visite domiciliari.

L'ammissione al servizio viene disposta dall'Ufficio servizi sociali comunali con anche l'ausilio dell'Ufficio di Piano di Sondrio, compatibilmente con le risorse organizzative e le risorse finanziarie a disposizione, dando comunque priorità ai casi di maggiore urgenza, ed in particolare:

- utenti per i quali si ravvisi uno stato di grave limitazione dell'autonomia personale, anche temporanea;
- utenti in grave condizione di isolamento dal contesto familiare e sociale, anche temporaneo;
- utenti già in carico al servizio di assistenza domiciliare.

Per l'ammissione al servizio è richiesta una preventiva analisi del bisogno, in base ai seguenti criteri:

- situazione familiare;
- situazione economica;
- situazione patologica e/o a rischio di emarginazione.

Il Comune di Chiuro si riserva ampia facoltà di controllo in merito alla veridicità delle informazioni e dei dati autocertificati dal richiedente: l'esito di un eventuale accertamento difforme dai dati e dalle informazioni dichiarate produrrà l'eventuale sospensione dal servizio ed ogni altra conseguenza penale derivante dal rendere false dichiarazioni.

Qualora l'utente si astenga dal consumo dei pasti **senza giustificato motivo** per un numero di giorni consecutivi superiori a 5, verrà automaticamente escluso dal servizio, salvo casi eccezionali valutati dall'Assistente Sociale di riferimento.

Art. 6 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio

Gli utenti contribuiscono al costo del servizio in rapporto alla situazione economica della famiglia - ISEE corrente.

La quota a carico dell'utente viene calcolata in relazione alle fasce ISEE che verranno stabilite dalla Giunta comunale.

Art. 7 – Pagamenti

La riscossione delle quote a carico dell'utente è effettuata mensilmente in via posticipata ed è quantificata sulla base dell'effettivo utilizzo del servizio (costo del pasto moltiplicato per il numero dei pasti consumati).

Entro il mese successivo a quello di riferimento il competente ufficio comunale provvede all'emissione della quota a carico che dovrà essere versata tramite con le modalità che verranno comunicate al cittadino.

L'utente dovrà provvedere al pagamento entro gg. 30 dal ricevimento dell'importo a suo carico; in caso contrario l'ufficio provvederà ad inviare un primo sollecito e relativo addebito delle eventuali spese, cui seguirà l'eventuale applicazione delle procedure per il recupero crediti e/o la sospensione del servizio.

Art. 8 – Sospensione temporanea del servizio e riavvio

Su richiesta dell'utente o dei servizi sociali, il servizio può essere sospeso temporaneamente per un periodo non superiore a gg. 15.

Eventuali sospensioni del servizio richieste dall'utente, devono essere comunicate agli uffici preposti **entro le 48 ore precedenti** la sospensione o in caso di emergenza sopraggiunta (da documentare) entro le ore 9,00 dello stesso giorno, con conseguente esenzione dall'obbligo di contribuzione per il numero dei pasti non erogati.

Per quanto concerne periodi medio-lunghi si potranno prevedere sospensioni con mantenimento del posto solo in caso di ricoveri temporanei (ricoveri ospedalieri, ricoveri di sollievo, ecc.) per un periodo massimo di 1 mese.

Tali sospensioni dovranno essere preventivamente comunicate e concordate con l'ufficio servizi sociali entro i termini indicati nel comma precedente.

In caso di mancata o tardiva comunicazione all'ufficio della sospensione, i pasti non fruiti verranno comunque addebitati a carico dell'utenza **a prezzo pieno**.

La richiesta **di riavvio** del servizio sospeso deve essere comunicata dall'utente almeno entro il giorno lavorativo immediatamente precedente.

Art. 9 – Rinunce e dimissioni dal servizio

La cessazione dell'erogazione del servizio da parte del Comune di Chiuro può avvenire in qualsiasi momento in seguito a:

- manifesta volontà dell'utente o suo familiare mediante dichiarazione scritta di rinuncia (da inviare con un anticipo di almeno 48 ore);
- decesso o ricovero definitivo dell'utente;
- inadempienza ingiustificata al pagamento della quota dovuta per **oltre 3 mesi**;
- sospensione del servizio da parte dell'utente senza giustificato motivo per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi;
- valutazione da parte dell'Assistente sociale a seguito del venir meno dei criteri che hanno determinato l'attivazione del servizio stesso;
- comportamenti inadeguati tenuti dal beneficiario del servizio in relazione agli operatori a qualunque titolo coinvolti nel servizio;

ovvero per risoluzione dello stato di bisogno, ovvero per situazioni sopravvenute tali da rendere inattuabile o inadeguato l'intervento.

Art. 10 – Obblighi dell'utente

L'utente si impegna:

- a mantenere in buone condizioni i contenitori e/o le stoviglie che gli vengono consegnate per i pasti e a restituirle nelle medesime condizioni in cui gli vengono date;
- a rispettare gli orari di consegna dei pasti e di restituzione dei contenitori puliti;
- a pagare mensilmente quando dovuto secondo le modalità comunicate dal Comune;

- a tenere un comportamento adeguato con il personale che a qualunque titolo è coinvolto nell'erogazione del servizio.

Art. 11 - Modalità di erogazione del servizio

Il Comune può affidare a terzi (Ditte operanti nel settore della ristorazione, Cooperative, Associazioni, Case di Riposo, ecc.) sia la fase di preparazione dei pasti, sia quella di distribuzione degli stessi al domicilio degli utenti.

Art. 12 – Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento varranno le norme di legge vigenti.

Art. 13 – Entrata in vigore

Il suddetto Regolamento entrerà in vigore a seguito della doppia pubblicazione all'albo pretorio, in conformità allo Statuto comunale